GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — VENERDI 3 FEBBRAIO — NUM. 28

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziari*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0, 25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Ufficio di Questura.

L'ufficio di Questura della Camera dei Deputati avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel personale di servizio della Camera stessa, non essendovi alcuna vacanza.

Si pregano i petenti di voler ritirare le istanze giacenti presso lo ufficio di Questura, perchè di esse non sarà tenuto conto nelle future eventuali nomine.

(*Si pregano le Direzioni degli altri Giornali di voler pubblicare il presente avviso*).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **15** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di **Dio** e per **volontà** della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, ad *interim* per le Finanze;

Veduta la deliberazione 20 settembre 1892 con la quale il Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia (Catania) domanda che il Comune sia dichiarato aperto nei rapporti del dazio consumo;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge del 3 luglio 1864 n. 1827 e 3 del decreto-legge 28 giugno 1866 n. 3018;

Ritenuto che il comune di Castiglione di Sicilia per la sua condizione topografica non può esser cinto con effetto da una linea daziaria;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castiglione di Sicilia è dichiarato aperto nei rapporti del dazio di consumo, a far data dal 1° del mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e rimane inscritto fra quelli di 3ª classe per l'applicazione della tariffa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI

Il Numero **16** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 30 gennaio 1893 col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Rho (Milano 11°);

Veduti gli articoli 1 della legge 5 maggio 1891 n. 210 e 80 della legge 22 gennaio 1882 n. 593;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Rho (Milano 11°) è convocato pel giorno 19 febbraio corrente affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 26 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **XV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Gravellona (Pavia), hanno proposto il concentramento delle Opere pie elemosiniere e dotali denominate: Legato Agostino Figari, amministrato dagli eredi del fondatore; Opera pia Barbavara Donna Vittoria, amministrata dal parroco di Gravellona; Opera pia Ferraris cav. Andrea, amministrata dai discendenti del testatore;

Visto il voto relativo della Giunta provinciale amministrativa di Pavia;

Vedute le opposizioni del sig. Daniele Silva dell'Amministrazione dello ospedale Bellini e del parroco di Gravellona al concentramento dell'O. P. Barbavara; nonchè la opposizione del senatore Giovanni Barbavara a quello dell'O. P. Ferraris;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni degli accennati istituti Figari, Barbavara e Ferraris in Gravellona, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Settimo Torinese (Torino), relative alla trasformazione della Cappellania della Madonnina, di patronato comunale, ed al suo concentramento nella Congregazione stessa;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cappellania della Madonnina in Settimo Torinese è trasformata, e le sue rendite annue saranno erogate per lire 200 in concorso al mantenimento dello Asilo infantile locale e pel rimanente in sussidii a poveri vecchi inabili al lavoro ed alle vedove indigenti con prole numerosa.

Art. 2.

L'Amministrazione della Cappellania stessa è concentrata nella Congregazione di carità di Settimo Torinese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XVII** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Ghiffa (Novara), proponenti il concentramento delle locali fondazioni di beneficenza Canetta e Zapellini nella Congregazione di carità medesima;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza Canetta e Zapellini, esistenti nel comune di Ghiffa, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Bacchi, che ha per iscopo di concorrere in modi determinati al mantenimento dell'Ospedale locale ed a quello del locale Ospizio delle Reiette, oltre alcuni oneri di culto, ed è amministrata da una Commissione speciale;

Veduto il ricorso degli attuali amministratori contro il concentramento;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Bacchi è concentrata nella Congregazione di carità di Fossombrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **XIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni con le quali il Consiglio comunale e la Congregazione di carità di Farra di Soligo (Treviso), hanno proposto il concentramento delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza;

1° Legato poveri e zitelle nubende di Col S. Martino, con scopo elemosiniero e dotale; amministrato dal parroco e dai fabbricieri della parrocchia di Col S. Martino (frazione di Farra di Soligo);

2° Opera pia Bertolla-Padenghe-Paccanoni, con fine elemosiniero e dotale, amministrata dal parroco di Col San Martino;

3° Legato Vendramini Rosa, con lo scopo di concorrere al mantenimento di un secondo cappellano per la parrocchia di S. Martino, ed in mancanza per sussidiare i poveri della parrocchia stessa, amministrata dal parroco e dagli eredi Vendramini;

4° Legato Sbardella, con scopo elemosiniero, amministrato dal parroco di Soligo;

Vista l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Treviso;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le mentovate istituzioni di beneficenza: legato poveri e zitelle nubende di Col S. Martino, Bertolla-Padenghe-Paccanoni, Vendramini e Sbardella sono concentrate nella Congregazione di carità di Farra di Soligo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il N. **XX** *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Bibiana (Torino), relative al concentramento nella Congregazione stessa, dell'Opera pia Barbero Lucrezia, avente scopo elemosiniero, amministrata dal parroco *pro tempore* di Bibiana;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Lucrezia Barbero è concentrata nella Congregazione di carità di Bibiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XXI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Cassano d'Adda (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia Calcaterra, amministrata dal Fondo per il culto, avente scopo elemosiniero;

Veduto il voto della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Calcaterra, è concentrata nella Congregazione di carità di Cassano d'Adda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XXII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1892, col quale venne autorizzato il comune di Firenze a mantenere, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 1960,40;

Veduta la deliberazione 24 ottobre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato lo stesso massimo di tassa pel quinquennio 1893-97;

Veduta la deliberazione 9 successivo novembre della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella sucitata del comune capoluogo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Firenze di mantenere, nel quinquennio 1893-97, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire millenovecentosessanta e centesimi quaranta (L. 1960,40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **XXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1892, col quale venne autorizzato il comune di Fucecchio ad applicare, in quell'anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 300;

Veduta la deliberazione 19 settembre 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato il detto massimo di tassa anche per l'anno 1893;

Veduta la deliberazione 14 settembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune di Fucecchio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Comune di Fucecchio di mantenere,

nel 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

IL MINISTRO DEL TESORO
INTERIM DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 22 dicembre 1892 n. 784;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a n. 100 posti di agente nell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto, da conferirsi per merito di esami scritti e orali.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 15 e 16 marzo presso le Intendenze di finanza qui appresso indicate:

Milano, per le provincie di: Milano, Torino, Cuneo, Porto Maurizio, Genova, Alessandria, Novara, Como, Pavia, Parma, Piacenza, Cremona, Bergamo, Sondrio, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Belluno, Udine.

Firenze, per le provincie di: Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Massa, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo.

Roma, per le provincie di: Roma, Aquila, Teramo, Chieti, Campobasso, Napoli, Caserta.

Bari, per le provincie di: Bari, Foggia, Benevento, Avellino, Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Lecce.

Palermo, per le provincie di: Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina.

Cagliari, per le provincie di: Cagliari, Sassari.

Art. 2.

Sono ammessi agli esami soltanto gli aiuti-agenti che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nell'attuale loro posto e che abbiano ottenuto dal 1° gennaio 1891 una media di sei punti almeno di operosità e diligenza.

Art. 3.

Le istanze per l'ammissione agli esami devono indirizzarsi al Ministero in carta da bollo da una lira, scritte di proprio pugno dagli aspiranti e presentarsi all'Intendenza di finanza da cui ciascun aspirante dipende.

L'Intendenza trasmetterà al Ministero le istanze entro il giorno 20 febbraio, mediante elenco nel quale darà pure le sue informazioni sulla capacità, diligenza ed onestà di ciascun aspirante.

La sede in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova scritta è designata dal Ministero, il quale partecipa le proprie decisioni tanto all'Intendenza che trasmise l'istanza, perchè ne dia notizia all'aspirante, quanto a quella presso cui dev'essere sostenuto l'esame.

In casi eccezionali, per giustificati motivi, potrà essere accordato all'aspirante, che ne faccia regolare domanda, di essere ammesso a sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella assegnatagli secondo la circoscrizione dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il programma degli esami è stabilito e approvato in conformità della tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 5.

Gli esami scritti si faranno nei due giorni suindicati; gli esami orali potranno farsi, secondo il numero dei candidati approvati negli esami scritti, in uno o più giorni consecutivi.

Art. 6.

Gli esami scritti verseranno sopra altrettanti temi, formulati sulle materie comprese nel programma, quante sono le parti in cui il programma stesso è diviso.

Gli esami orali verseranno sopra materie comprese in ciascuna parte del programma, diverse però da quelle sulle quali furono formulati i temi per gli esami scritti.

L'esame orale durerà non meno di 30 minuti nè più di un'ora per ogni candidato, ed appena terminato l'esame, la Commissione centrale passerà alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 7.

Gli esami scritti saranno dati avanti una Commissione composta di tre funzionari dell'Amministrazione finanziaria designati dal Ministero.

Un segretario dell'Intendenza disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 8.

Le prove degli esami scritti verranno giudicate da una Commissione centrale presso il Ministero delle finanze, che sarà nominata con decreto ministeriale; e avanti la Commissione stessa i candidati approvati negli esami scritti sosterranno la prova orale.

Ai suddetti candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato la media di sei decimi dei voti nella prova scritta.

Art. 9.

La Commissione centrale preparerà almeno tre temi per ogni materia. Il Ministro sceglierà fra i temi proposti. I temi prescelti saranno trasmessi per mezzo del Ministero (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto) ai presidenti delle Commissioni, di cui all'articolo 7, in pieghi raccomandati, che saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione e degli aspiranti.

I pieghi porteranno rispettivamente la indicazione seguente:

Temi per il primo o secondo giorno dell'esame scritto.

Prima di aprire l'esame le Commissioni riconosceranno la identità degli aspiranti.

Art. 10.

Le prove scritte potranno, in ciascuno dei due giorni, durare dieci ore, scadute le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori, anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute, le quali però, come tutti i lavori, dovranno essere fatte sopra carta loro somministrata a cura dei presidenti delle Commissioni, i quali faranno imprimere su ciaschedun foglio il bollo dell'Intendenza.

Art. 11.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e di consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge o regolamenti che potranno richiedere, e che dovranno essere somministrati a cura delle Commissioni.

Quando constasse, o vi fosse fondato sospetto di comunicazioni tra loro o con estranei, le Commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame, ovvero dichiarare nulle le prove scritte, esponendo nel processo verbale le cause che motivarono la esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 12.

Per tutta la durata dell'esame scritto dovranno nella sala degli esami essere sempre presenti, per turno, almeno due membri della Commissione, e i due ultimi cureranno il ritiro di tutti i lavori, assicurandosi che tutti i fogli siano sottoscritti dagli aspiranti e che i lavori di ciascuno di essi siano chiusi in una busta la lettera suggellata e portante all'esterno la firma del candidato, l'ora in cui consegnò i lavori e la firma dei due membri della Commissione presenti alla consegna.

Art. 13.

Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascuno aspirante verranno riunite e trasmesse con nota dei presidenti delle Commissioni, in piego raccomandato, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto).

Con la stessa nota verranno pure trasmessi i processi verbali relativi agli esami scritti, in cui saranno espresse le osservazioni che la Commissione credesse opportuno di fare sopra ciascun aspirante.

Art. 14.

Ciascun membro della Commissione centrale potrà disporre di dieci punti per ogni aspirante tanto nella prova scritta, quanto in quella orale.

Art. 15.

La Commissione centrale, avendo presenti i relativi processi verbali, riassumerà in un elenco complessivo il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun aspirante che abbia ottenuto non meno di 6|10, tanto nella prova scritta, quanto nella orale.

Art. 16.

A parità di punti sarà preferito chi ha la precedenza nel ruolo di anzianità.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 100 dei candidati compresi nella lista della graduatoria di merito compilata nel modo prescritto dai due articoli precedenti.

Roma, addì 31 gennaio 1893.

Per il Ministro
LANZARA.

PROGRAMMA *per gli esami di concorso ai posti di agente delle imposte dirette e del catasto.*

PARTE I.

Diritto civile.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili.

Del domicilio e della residenza — Regole principali riguardo agli assenti.

Dei diritti e doveri dei coniugi fra loro e riguardo alla prole.

Della patria potestà — Della minore età — della tutela e della emancipazione.

Della maggiore età — della interdizione e della inabilitazione.

Della distinzione dei beni — Della proprietà — Delle modificazioni della proprietà — Usufrutto, uso e abitazione — Delle servitù prediali — Della comunione — Del possesso.

Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose — Disposizioni principali che regolano le successioni e le donazioni.

Delle obbligazioni e dei contratti in genere — Delle cause delle obbligazioni — Diverse specie di esse — Degli effetti delle obbligazioni — Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

Regole speciali riguardo ai contratti: di matrimonio — di vendita — di permuta — di enfiteusi — di locazione — di società — di mandato — di costituzione di rendita — di vitalizio — di comodato — di mutuo — di anticresi.

Dei privilegi e delle ipoteche.

Diritto commerciale.

Degli atti di commercio — Dei commercianti — Dei libri di commercio.

Delle società commerciali e delle varie specie di esse — Disposizioni generali che ne regolano la costituzione, lo scioglimento, la fusione e la liquidazione.

Speciali disposizioni che riguardano le società in nome collettivo — in accomandita e anonime — Delle società cooperative — Delle società estere.

Della cambiale.

Del contratto di conto-corrente.

Della dichiarazione del fallimento e suoi effetti — Dell'amministrazione del fallimento — Della liquidazione del passivo e dell'attivo e della ripartizione tra i creditori — Della cessazione e della sospensione del fallimento — Del fallimento delle società commerciali.

Diritto amministrativo.

Poteri dello Stato — Divisione ed esercizio di essi — Del potere esecutivo — Ordinamento amministrativo — Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria in genere e dell'Amministrazione delle imposte dirette in specie — Attribuzioni degli agenti delle imposte e degli ispettori — Composizione, competenza e facoltà delle Commissioni amministrative per l'applicazione delle imposte dirette.

Nozioni generali sulle imposte.

Principii regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali - proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — indiziarie e dirette sulla rendita — Cenno storico delle imposte dirette in Italia dal 1860 in poi.

Ordinamento tributario del Regno.

Imposte locali. Principali imposte autorizzate dalle leggi vigenti a favore dei comuni, delle provincie, delle Camere di commercio e di altri corpi morali.

Ingerenza dell'autorità governativa nell'approvazione, applicazione e riscossione delle imposte locali.

Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondaria — loro limitazione, determinazione e liquidazione.

Riscossione.

Legge del 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principii fondamentali del vigente sistema di riscossione.

Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi, responsabilità e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Quietanze a matrice — Scadenze delle rate d'imposta — Multe per ritardato pagamento delle imposte — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato versamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel Regno prima dell'emanazione di detta legge.

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Testo unico di legge approvato con regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, e regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1885.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nello interesse dello Stato — Forma e scopo del bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Del progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del rendiconto generale dell'esercizio scaduto — Obblighi e responsabilità degli agenti che maneggiano fondi dello Stato — Norme per la tenuta della contabilità relativa — Versamenti e rendiconti.

Distinzione delle spese fisse e variabili — Norme pei pagamenti delle spese — Varie specie dei mandati di pagamento — Giustificazione e documentazione delle spese — Rendimento dei conti giudiziali degli agenti contabili.

PARTE II

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Imposta di ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1894 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota dell'imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili mediante ruoli o per ritenuta diretta — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei

contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Inscrizioni e rettificazioni d'ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento —. Redditi definitivamente accertati.

Dichiarazione dei redditi dei corpi morali e delle Società — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Rediti tassabili nei ruoli suppletivi.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute.

Ricorsi alle Commissioni — Ducumentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedure, giudizio — Risoluzione.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli.

Sgravi e rimborsi di imposta per quote indebite.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Compartecipazione del decimo ai comuni.

Imposta sui fabbricati.

Catasto dei fabbricati.

Norme generali e speciali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

Imposta.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrimposte e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifizi — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e redditi mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi.

Formazione dei ruoli principali e supletivi.

Sgravi e rimborsi d'imposta — Quote inesigibili.

Avvisi ai contribuenti — Loro notificazione.

Reclami alle Commissioni — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Procedura — Risoluzione.

Sopratasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Imposta sui terreni.

Catasto dei terreni.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il regolamento 24 dicembre 1870.

Domande di voltura — Loro forma e documentazione — Persone obbligate a produrle — Proroghe per le domande — Registrazione e revisione delle domande — Inscrizione delle volture nel catasto — Termine per eseguirle.

Estratti catastali — Norme per il loro rilascio.

Denunzie delle mutazioni di proprietà — Obblighi dei vari ufficiali pubblici.

Liquidazione, riscossione e contabilità dei diritti catastali.

Contravvenzioni — Multe censuarie — Loro accertamento, liquidazione e registrazione.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto ai beni, agli estimi, ai redditi — Termini per la denuncia di variazioni — Formazione ed approvazione degli stati di cambiamento.

Prospetti delle variazioni.

Norme per la tenuta del duplicato dei catasti.

Imposta.

Base e reparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali — Aliquota, ordinaria della imposta — Decimi addizionali — Sovrimposte e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione della imposta in base ai catasti — Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Applicazione della imposta in base alle dichiarazioni — Leggi speciali pel compartimento Ligure-Piemontese.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

Quote inesigibili.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 22 dicembre 1892 al 21 gennaio 1893:

Iurlaro Pasquale, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a partire dal 1° febbraio 1893;

Munari Giovanni Battista, segretario amministrativo di 2ª classe nelle intendenze di finanza, è trasferito da Bari a Rovigo;

Ferrara Michele, id. id. id. id., id. da Trapani a Palermo;

Boido ing. Enrico e Lorenzi Luigi, commissari di 2ª classe nelle dogane sono nominati ispettori di dogana di 2ª classe;

Pagliari Giacomo, ispettore di 1ª id, è nominato direttore di dogana di 2ª classe;

Puliti Alessandro, commissario id. id., è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per sei mesi, a partire dal 1° gennaio 1893;

Fantoni Giovanni, ufficiale di 3ª classe id., id id. per motivi di salute, d'ufficio, a decorrere dal 16 gennaio 1893;

Barlocci Gaetano, ingegnere di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio. id. dal 1° marzo 1823;

Bergomi cav. Adolfo, ingegnere capo di 3ª classe id, è nominato direttore compartimentale di 3ª classe nell'Amministrazione del lotto;

Salvioli Enrico, ufficiale alle scritture di 1ª classe nei depositi dei sali e dei tabacchi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a partire dal 1° febbraio 4893;

Rossi Lorenzo, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, id., id. id. id. id. id.

Imbrici Carlo, id. id. id.. id. id. id. id., id. id

Bertelli Carlo, geometra principale di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. id. id. id., id. dal 1° marzo 1893;

Ravasio Giuseppe, ingegnere di 1ª classe id., id. id. id. per motivi di salute, id. dal 1° febbraio 1893;

Rusca-Sudrilli Germano, commissario ai riscontri di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Gatti Luigi magazziniere di 3ª classe nelle dogane, id. id. id., per motivi di salute, id, id;

Trevisi Guglielmo, cassiere di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.

Appiotti cav. Enrico, intendente di finanza di 1ª classe a Parma, è nominato conservatore delle ipoteche a Forlì;

Valsecchi cav. Adolfo, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero del Tesoro, id. id. id. a Chiavari;

De Angelis Gaetano, cassiere di 1ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, è collocato in aspettativa per mo-

tivi di salute, in seguito a sua domanda, per mesi tre, a decorrere dal 15 gennaio 1893;

Berretta Romolo, ricevitore del registro, id. id. id. id., per due mesi, a datare dal giorno della sua surrogazione;

Viotti Giorgio, id. id., accettate le dimissioni dall'impiego, id. id;

Criscuolo cav. Alfonso, intendente di finanza di 1ª classe a Bari, è nominato conservatore delle ipoteche a Salerno;

Reitano cav. avv. Carlo, capo sezione amministrativo di 2ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. a Siracusa;

Borgomanero Guido, vice segretario amministrativo di 1ª classe, idoneo al posto di segretario presso il ministero delle finanze, id. id. id. a Sondrio;

Barbalonga cav. Pietro, segretario capo nell'amministrazione del lotto, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata, con effetto dal 1° gennaio 1893;

Di Lorenzo Emanuele, id. amministrativo di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id;

Stagno Giuseppe, id. di ragioneria id. id, id. id. id. id. id. id.;

La Vecchia cav. Giuseppe, sotto direttore id., id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.;

Mazzoni delle Stelle Raffaele, verificatore capo di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.;

Sale Luigi, id. id. id. id., id. id. id. id, id. id.;

Mignone Vincenzo e Serafini Giuseppe, ufficiali verificatori di 1ª classe, sono collocati id. id. id., id. id.;

Costantini Giuseppe, ufficiale verificatore di 2ª classe id, è collocato id id. id., id. id.;

Berretta Gaetano, archivista di 1ª classe id, id. id. id, id., id. id.;

Maggiore Francesco, sotto direttore id., id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.;

Librino Giuseppe, segretario capo id., id. id. id. id., id. id.

Boa Fortunato, segretario di ragioneria di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.;

Gallucci Giovanni, id. id. di 2ª classe id. id. id. id., id. id.;

Amitrano Filomeno, vice segretario id. di 1ª classe id., id. id. id. id., id. id.;

Bonfiglio Antonino e Cipri Gaetano, verificatori capi di 1ª classe id., sono collocati id. id. id, id. id;

Stampa Enrico, Cammarata Saverio, Garzia Salvatore, id. id. di 2ª classe id., id. id. id. id., id. id.;

Giallanza Cono, Gallo Ignazio, Migliaccio Luigi, verificatori vice cap di 2ª classe id., id. id. id. id., id. id.;

Candido Pietro Paolo, ufficiale verificatore di 1ª classe id, è collocato id. id. id., id. id.;

Mira Gioacchino, id. id. id. id., id. id. id. id., id. id.;

Riccardi Francesco e Bonacini Garibaldi, ingegneri straordinari, sono nominati ingegneri catastali di 5ª classe, in seguito di esperimento.

Mironi Dante e Leurini Francesco, geometri straordinari, sonon ominati geometri catastali di 3ª classe, id. id;

Bruno cav. avv. Francesco, ispettore superiore di 1ª classe nell'amministrazione del demanio, è nominato intendente di finanza di 2ª classe, e destinato a Cuneo;

Pizzo cav. ing. Vincenzo, direttore di 1ª classe nelle dogane, id. id. id., id. a Verona;

Meggiolaro cav. dott. Pietro, Ascoli cav. Napoleone, Biundi cav. Salvatore, Drago cav. Luigi, Paradisi cav. dott. Scipione, Ceccato cav. Francesco, Cotta cav. Nicola, [Sagramora cav. Ferdinando, primi segretari di 1ª classe nelle Intendenze di finanza sono nominati intendenti di finanza di 2ª classe, e destinati il primo a Padova, il secondo a Forlì, il terzo a Bari, il quarto a Parma, il quinto a Potenza, il sesto a Foggia, il settimo a Udine e l'ultimo a Rovigo;

Bonardi cav. Giuseppe e Troise cav. Giustino, primi segretari di 1ª classe id., id. intendenti di finanza di 2ª classe, a partire dal 1° marzo 1843, e destinati il primo a Catanzaro e l'altro a Benevento;

Andretta Lorenzo, Colapietro Giuseppe, Araco Raffaele, Quercia Vincenzo, Morrone Nicola, Ginesi Pietro, Zanetti dott. Vittorio Bezzi Giulio, Barile Vittorio e Amico Pyrroni Domenico, vice segretari di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, sono nominati vice segretari di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze;

Agostinelli cav. Antonio, Tubaldini cav. dott. Marino, Vecchiato cav. dott. Edoardo, Zolli Antonino, Marchi Remigio, Beltrami Antonio, Pozzi Tito, Damiani Luciano, Corner dott. Antonio, Racagni dott. Giuseppe, Bonetti dott. Ettore, Cacciandra Giovanni, Fontanelli Egisto, D'Arienzo Carlo, Pittoni Antonio, Mutinelli Fabio e Benacchio dott. Gustavo Adolfo, segretari amministrativi di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sono nominati primi segretari di 2ª classe nelle dette Intendenze, e destinati il primo a Venezia, il secondo a Verona, il terzo a Padova, il quarto a Novara, il quinto a Mantova, il sesto a Messina, il settimo a Parma, l'ottavo a Ravenna, il nono a Chieti, il decimo a Pesaro, l'undicesimo a Foggia, il dodicesimo a Reggio Emilia, il tredicesimo ad Arezzo, il quattordicesimo a Caserta, il quindicesimo a Sondrio, il sedicesimo a Reggio Calabria e il diciassettesimo a Campobasso;

Castorina cav. Giacinto, segretario amministrativo di 3ª classe nel Ministero delle finanze, è nominato primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza;

Rispoli cav. Leopoldo, primo segretario di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Arezzo a Benevento;

Viti cav. Ernesto, Celentani cav. Giovanni e Maruti cav. Francesco, primi segretari di 2ª classe id., sono trasferiti il primo da Campobasso a Roma, il secondo da Reggio Calabria a Catanzaro e il terzo da Pesaro a Cremona;

Locatelli Arturo, ricevitore del registro, sospeso a tempo indeterminato dall'aggio e dalle funzioni, è destituito dall'impiego con perdita dell'eventuale diritto a pensione, in conformità del parere stato emesso il 18 dicembre 1892 dalla Commissione di cui nell'art. 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731;

Cermelli Romano, id. id, id. id id., id. id. id., id. id.;

Calosso Giovanni, custode dei canali demaniali nell'Alto Piemonte, id. id. id., id. id.;

Ferlazzo cav. Vincenzo, conservatore delle ipoteche, è dispensato dal servizio e collocato a riposo a datare dal giorno della sua surrogazione;

Magnelli Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, per due mesi, a decorrere dal 2 dicembre 1892;

Caruso avv. Francesco, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di carriera, a partire dal 16 gennaio 1893;

De Gregorio Gaetano, ispettore di 3ª classe nell'Amministrazione del demanio, è nominato conservatore delle ipoteche a Reggio Calabria.

Disposizioni *fatte nel personale del Regio Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.*

Con Regio decreto del 2 novembre 1892:

Gemignani Zeffiro, sotto ispettore di 2ª classe nel R. Ispettorato generale delle strade ferrate, è collocato a riposo per avanzata età a datare dal 1° febbraio 1893, ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli può spettare. Al predetto funzionario è conferito il titolo onorario di R. ispettore delle strade ferrate.

Con Regio decreto del 15 gennaio 1893:

Ighina cav. Giovanni, Ispettore di 3ª classe nel personale amministrativo del R. ispettorato generale delle strade ferrate, è collocato a riposo per avanzata età e per anzianità di servizio, a datare dal 1° febbraio 1893 ed ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento della pensione che gli può spettare.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 2 febbraio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	1 8	— 4 4
Domodossola	1[2 coperto	—	10 8	1 5
Milano	sereno	—	0 8	— 2 2
Verona	sereno	—	2 4	— 0 4
Venezia	nebbioso	calmo	1 6	— 1 1
Torino	sereno	—	7 0	— 1 8
Alessandria	sereno	—	3 6	— 5 4
Parma	sereno	—	3 4	— 6 1
Modena	1[4 coperto	—	— 0 5	— 4 4
Genova	sereno	—	12 4	10 0
Forlì	1[2 coperto	—	0 8	— 3 2
Pesaro	1[2 coperto	mosso	8 7	0 5
Porto Maurizio	sereno	mosso	13 8	7 1
Firenze	sereno	—	8 5	2 4
Urbino	sereno	—	6 8	— 1 5
Ancona	nebbioso	calmo	8 0	2 2
Livorno	sereno	agitato	13 0	10 0
Perugia	sereno	—	7 2	0 5
Camerino	1[4 coperto	—	7 9	— 0 2
Chieti	piovoso	—	6 4	— 2 4
Aquila	1[2 coperto	—	6 6	1 3
Roma	q. sereno	—	12 1	7 1
Agnone	3[4 coperto	—	9 9	0 9
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	10 9	5 0
Napoli	coperto	mosso	12 3	7 7
Potenza	temporalesco	—	6 8	1 9
Lecce	coperto	—	12 2	5 0
Cosenza	piovoso	—	11 8	2 4
Cagliari	sereno	mosso	15 0	7 2
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	13 8	10 4
Palermo	coperto	legg. mosso	15 1	5 6
Catania	sereno	calmo	14 1	5 8
Caltanissetta	coperto	—	10 0	3 8
Siracusa	1[2 coperto	calmo	13 9	7 1

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 2 febbraio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 764.3
Umidità relativa a mezzodì. 30
Vento a mezzodì . . . . . . Nord forte.
Cielo. . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 15,°6. Minimo 7,°1.
Pioggia in 24 ore: mm. 1.4.

Li 2 febbraio 1893.

In Europa pressione piuttosto bassa sulla Russia ed all'estremo Nordovest, elevata sulla penisola iberica e sulla Francia meridionale. Mosca 745; Ebridi 750; Zurigo 770; Madrid 77g.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso dovunque, fino a dieci mill. al Sud del continente, intorno a cinque mill. al Nord e in Sicilia; pioggie leggere specialmente al Centro; ponente generalmente forte sull'Italia media; temperatura in generale aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso a coperto al Sud e sul medio versante Adriatico, pressochè sereno altrove; maestro forte in Sardegna; venti freschi del quarto quadrante altrove.

Barometro a 768 mill. in Sardegna, a 767 a Belluno, Milano, Malta, da 760 a 761 nella penisola Salentina.

Mare qua e là mosso o agitato.

Probabilità: venti del quarto quadrante freschi a forti sull'Italia inferiore, deboli a freschi altrove; cielo vario con pioggie al Sud del continente, generalmente sereno altrove; ancora gelate e brinate alta Italia; mare agitato lungo le coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 2 febbraio 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del deputato Bovio.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge:

« Art. 1. Non sono eleggibili all'ufficio di rappresentanti della nazione al Parlamento:

a) gli amministratori degli Istituti bancari di emissione;

b) gli avvocati, i consulenti legali e tecnici, e gli stipendiati, anche temporaneamente, degl'Istituti medesimi.

« Art. 2. Non sono eleggibili coloro dei quali l'elezione fu annullata per corruzione voluta o consentita da' candidati.

« Art. 3. Gli uffiziali dello Stato, di qualunque categoria, i quali secondo la legge vigente sono eleggibili, perdono, durante la legislatura, lo stipendio.

« Art. 4. È stabilita una indennità ai deputati.

Bovio. »

(Sarà svolta domani in principio di seduta).

Interrogazioni.

SANI, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogazione del deputato Pugliese che desidera « conoscere se intende sulla linea ferrata Gioia-Rapallo Foggia fare applicare la tariffa locale 204 pel trasporto dei vini e la 201 per quello dei grani invece delle speciali attualmente in vigore ».

Osserva che il Governo ha fatto applicare le tariffe locali su tutte le linee.

È lieto annunziare che anche per il tronco Rocchetta-Gioia, che era rimasto ultimo, saranno quanto prima applicate.

PUGLIESE ringrazia e dichiarasi sodisfatto.

GRIMALDI, ministro del tesoro, risponde ad una interrogazione del deputato Bertollo « sulla modificazione apportata alla pubblicazione che viene fatta mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del conto del Tesoro, eliminandone la 2ª parte che conteneva il prospetto degli incassi e dei pagamenti di bilancio. »

Distingue tra il conto del tesoro come si pubblica oggi, e come si pubblicava prima. Prima si indicavano gli incassi per gruppi speciali; ora per gruppi generali di incassi e di spese, sugli accertamenti di ciascun mese; e ciò per evitare erronei apprezzamenti.

Se la Camera desidera che si ritorni al sistema antico, non vi pone difficoltà. Su ciò può deliberarsi in occasione della discussione finanziaria.

BERTOLLO non è sodisfatto. Ritiene che la Camera abbia diritto di riconoscere gli accertamenti di cassa della spesa e degli introiti secondo i diversi cespiti d'entrata. Crede che l'onorevole ministro potrebbe tornare al sistema antico senza aspettare la discussione finanziaria.

GRIMALDI, ministro del tesoro, ha risposto strettamente alla domanda fatta. Gli accertamenti mensili che si mandano alla Commissione generale del bilancio possono essere comunicati a tutti. Il prospetto degli introiti e spese deve poi corrispondere agli incassi e pagamenti effettivi di tesoreria, ed appunto si pubblica con questo criterio. Del resto una discussione finanziaria si farà prossimamente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, risponde ad una interrogazione del deputato G. De Felice Giuffrida « sui criteri del Governo nella nomina di alcuni Commissari straordinari presso vari comuni della provincia di Catania. ».

Tre Commissari regii sono in questa Provincia. Il Governo preferisce affidare questo incarico a pubblici funzionari; quando ciò non sia possibile si fa la nomina su proposta del Prefetto.

DE FELICE-GIUFFRIDA, non crede che questo criterio sia stato seguito per la nomina di tutti i Commissari regi. In alcuni dei comuni di Sicilia si son fatte per ragioni politiche delle nomine di persone che non conoscono affatto le leggi.

Dichiarasi sodisfatto del criterio indicato dal presidente del Consiglio, ma non della sua applicazione.

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE annunzia che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non contestabili le elezioni seguenti:

Andria, Pietro Cafiero;

Correzzo, Giovanni Martini.

Li dichiara quindi eletti, salvo casi di incompatibilità.

Annunzia la opzione del deputato Corsi per il collegio di Gaeta è dichiara quindi vacante quello di Sora.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle società cooperative.

ODESCALCHI si compiace col Governo per la presentazione di questo disegno di legge, che considera come un principio dell'organizzazione del lavoro la quale deve supplantare la bancocrazia.

Si compiace pure perchè si è determinato che le Società devono essere costituite da operai od almeno in massima parte di operai; perchè ciò escluderà le illegittime influenze dei borghesi politicanti.

Avendo poi qualche collega alluso all'opera sua ed alle sue idee, dichiara che è finito il tempo delle utopie e che egli ricerca, studia ed ama i problemi sociali senza aver la pretesa di poterli risolvere. (Approvazioni).

GRIMALDI, ministro del tesoro, in seguito al coro di approvazioni col quale fu accolto il presente disegno di legge, dopo averne ricordato i precedenti, mostra il vantaggio ch'esso sarà per arrecare alle società cooperative.

SANI, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici, si compiace dell'ampia discussione; perch'essa gioverà ad illuminare l'Amministrazione nella compilazione del regolamento, per modo che sia sempre più agevolata la concessione di lavori alle società cooperative.

È convinto che le società stesse trarranno da questa legge nuovo vigore, sì da poter più tardi aspirare ad opere e lavori di grande importanza; dappoichè la legge stessa le sottrae al più grave pericolo, quello di dover subire il giogo degli appaltatori.

Dichiara infine che la burocrazia non merita l'accusa, che le viene ripetutamente mossa, di avversare le Società cooperative; come prova l'ammontare dei lavori accordati alle Società stesse, i quali nel 1892 raggiunsero i due milioni, non ostante le limitazioni della legge che ora è in vigore.

FILI-ASTOLFONE presenta la relazione sul disegno di legge per convalidazione del decreto relativo al Fondo per il culto.

RUGGIERI crede che le cooperative debbano avere diritto alla concessione di questi lavori, e non debba questa concessione dipendere dal beneplacito delle pubbliche amministrazioni. In questo senso vorrebbe modificata la legge.

Vorrebbe anche modificato il paragrafo dell'articolo primo relativo alla costituzione della cauzione, nel senso che la trattenuta fosse del cinque per cento nel primo periodo del lavoro, e del quindici nel secondo.

FROLA, relatore, dichiara di non potere accogliere le modificazioni suggerite dall'onorevole Ruggieri.

TOZZI svolge il seguente emendamento all'art. 1 secondo capoverso: « alle parole *legalmente costituite nella massima parte di operai*, si sostituisca la locuzione *legalmente costituita da operai o nella massima parte di essi* ».

DE FELICE svolge i seguenti emendamenti:

« I sottoscritti propongono all'articolo 1 del disegno di legge, riflettente gli appalti alle cooperative, e cioè la *illimitazione della spesa*.

« Conseguentemente chiedono la soppressione delle ultime parole del comma 1° dell'art. 1: « purchè la spesa totale non superi le lire 200 per ciascuna di esse ».

« De Felice-Giuffrida, Merlani, Celli, N. Colajanni, Guerci, Sacchi, Garavetti, Socci, Aggio, Pais, Marcora ».

Al terzo capoverso alle parole « I pagamenti di acconto saranno fatti a rate », sia aggiunta la parola « settimanali ».

De Felice-Giuffrida, N Colajanni, Vischi, Caldesi, Ferri, Celli, Merlani, Garavetti, Sacchi, Aggio, Marcora.

Si congratula coi lavoratori che hanno saputo inspirare tanta fiducia da indurre il Ministero a proporre la presente legge.

Però desidererebbe che fosse oltrepassato il limite delle 200,000 stabilite nella legge o quanto meno che fossero fatte dichiarazioni tali che impedissero al Genio civile di elevare delle difficoltà per non concedere certi lavori alle cooperative.

GRIMALDI, ministro delle finanze, dice che consente nei concetti esposti dall'onorevole Tozzi, però crede superfluo l'emendamento da questi presentato, ad ogni modo non sarebbe alieno di accettare una lieve modificazione di forma nell'articolo; non può accettare gli emendamenti dell'onorevole De Felice-Giuffrida e lo assicura che il Genio civile mostrerà la massima buona volontà a pro' delle cooperative.

SANI-GIACOMO, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che il Genio civile ha mostrato sempre la massima buona volontà nel favorire le cooperative.

FROLA, relatore, accetterebbe una modificazione di forma secondo il senso dell'emendamento dell'on. Tozzi, dichiara poi che non può accettare gli emendamenti dell'on. De Felice-Giuffrida nell'interesse stesso delle società cooperative.

DE FELICE-GIUFFRIDA non insiste sul primo emendamento, insiste però sul secondo perchè crede che i pagamenti alle cooperative non si possono fare a rate più lontane di una settimana l'una dall'altra.

SANI G., sotto segretario di Stato per i lavori pubblici, crede che del desiderio dell'on. De Felice-Giuffrida si possa tener conto nel regolamento anzichè nella legge.

DE FELICE-GIUFFRIDA non insiste e ringrazia.

TROMPEO crede che nell'articolo si debba dire semplicemente che le Società cooperative debbano essere composte *in maggioranza* da operai.

FROLA, relatore, dice che la Commissione non avrebbe difficoltà a chiarire il significato dell'articolo, però lo crede già abbastanza chiaro.

GRIMALDI, ministro delle finanze, dice che usando la dizione « legalmente costituite in tutto o nella massima parte di operai » il significato dell'articolo, resta abbastanza precisato.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Dopo le dichiarazioni del sotto segretario dei lavori pubblici si dichiara soddisfatto e ritira l'emendamento.

(E' approvato l'art. 1 con le modificazioni proposte dal ministro ed è approvato l'art. 2 senza modificazione.

FROLA, relatore, riferisce sulle petizioni riguardanti questo disegno di legge, le quali s'intendono esaurite.

Svolgimento della mozione dell'onorevole Guelpa.

GUELPA svolge la seguente mozione:

« La Camera delibera di nominare una Commissione parlamentare allo scopo di studiare quale, fra i diversi sistemi d' *Imposta progressiva* sin qui proposti o già applicati, sia il più adatto all'indole politico sociale dell'Italia, per sostituirlo all'attuale sistema tributario stabilito dall'articolo 25 dello Statuto. — Nello stesso tempo la Commissione studierà qual sia il *minimum necessario alla vita* da esentarsi e sino a qual punto, attualmente, avuto riguardo al voluto pareggio del bilancio, sia riducibile l' *Imposta indiretta*; e ne riferirà alla Camera entro il mese d'aprile dell'anno 1893, riassumendo gli studi fatti in uno schema di legge ».

Comincia col dimostrare come tutta la vita moderna nella storia, nell'arte, nella filosofia sia profondamente modificata, solo due punti restano pur troppo immutabili, il diritto civile e l'organizzazione finanziaria.

In Inghilterra dai ministri stessi si riconosce la necessità di trasformare l'imposta, nel senso di renderla più equamente distribuita, meno gravosa alle classi più misere.

L'organizzazione finanziaria dell'Europa è sopra tutto basata sulla politica.

Sono le necessità politiche, che hanno determinato le imposte che si dovevano mettere.

Fa la storia finanziaria dell'Italia e dimostra come omai sia tempo che alla finanza a base politica si sostituisca la finanza a base di giustizia.

Ad esempio non crede che l'imposta proporzionale sia assolutamente conforme ai principii della giustizia; inoltre bisogna anche tener presente che la maniera come si spende l'imposta non giova a tutti ugualmente.

Il Gran Consiglio svizzero ha già riconosciuto che le spese, che fa il Governo, giovano più alle classi agiate che alle misere.

Attualmente sono tanti i bisogni dello Stato che l'imposta proporzionale è esaurita, al suo esaurimento non si può supplire che in un modo solo: con l'imposta progressiva.

Contro l'imposta progressiva si ha una cattiva prevenzione, perchè essa fu per la prima volta messa avanti nel Parlamento francese del 1848.

Ora però che siamo in tempi calmi e perfettamente legali, questa prevenzione dovrebbe venir meno.

La imposta progressiva è tutta quanta a base di giustizia. Essa non à una misura di guerra, è una misura di pace e di conciliazione.

Esamina e confuta le obbiezioni, che si muovono al sistema della imposta progressiva.

Rileva come al vieto concetto di un'imposta a larga base siasi ormai sostituito il concetto di un'imposta a base di giustizia; è questo il grande problema dei nostri giorni.

Dimostra come l'imposta progressiva non distrugga la proprietà fondiaria, non nuoccia alla formazione del capitale.

Osserva in generale che le diverse obbiezioni hanno ragione essenzialmente politica, ma non trovano giustificazione dal punto di vista della equità sociale

Correlativo alla imposta progressiva è il concetto del *minimum* dell'esistenza, e il principio della diminuzione delle imposte indirette.

Finalmente questo problema dell'imposta progressiva si connette con tutti i problemi moderni della finanza.

Chiede scusa alla Camera di aver abusato della sua pazienza. (No, no!) Conclude queste sue osservazioni facendo notare che, accanto agli odierni problemi del socialismo teorico intorno ai quali le opinioni a ragione sono divise, ci sono i problemi del socialismo pratico, e fra questi precipuo è il problema delle imposte. Questo problema è maturo nella coscienza pubblica e s'impone all'attenzione del Parlamento.

Ed egli confida che il Parlamento risolverà queste questioni inaugurando un'êra di armonie sociali, di pace, e di giustizia. (Bene, bravo! — Vive approvazioni all'estrema sinistra — Vari deputati si congratulano co l'oratore).

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandata a domani.

Presentazione di una relazione.

GALLO presenta la relazione della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rocco De Zerbi.

PRESIDENTE domanda se la Camera intende che, per ragioni di urgenza, questa domanda di autorizzazione a procedere sia discussa domani.

Pone a partito questa proposta.

(La Camera approva).

Interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interpellanza e di interrogazioni.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia intorno ai criteri del Governo sulle promozioni nella magistratura, con riguardo ai termini stabiliti dagli articoli 50, 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, e dagli articoli 11 e 14 della legge 8 giugno 1890. « Rinaldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli, per sapere se è compatibile, o se è corretto, affidare a due fratelli gli uffici di conciliatore e di vice pretore mandamentale, nello stesso comune e mandamento. Ed ove non lo fosse quale misura egli crederà prendere nel caso. « Giuseppe Ruggeri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sulla voce che corre di essere stato assassinato il commendatore San Giovanni di Notarbartolo ex direttore generale del Banco di Sicilia. « Omodei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, in proposito a rivelazioni che lo riguardano, telegrafate col proprio nome da un membro del Parlamento e continuate a pubblicare per cinque giorni da un ex deputato, senza che nessuna parola sia ancora intervenuta da parte del ministro, rappresentante di Dronero, il quale nell'eguaglianza di tutti i deputati, ministri o no, e nella situazione morale creata alla Camera col rifiuto dell'inchiesta, non può, tanto meno come ordinatore dell'inchiesta che non lesse, reclamare per se in confronto dei colleghi, una posizione privilegiata.

« Guerci ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, (Segni d'attenzione) risponderà anzitutto all'on. Guerci. L'eco della corrispondenza a cui allude l'onor. Guerci, fu portato alla Camera dall'onor. Odescalchi, egli diede allora la sola risposta che poteva dare, cioè il diniego più assoluto.

Non si crede obbligato di correr dietro a tutte le calunnie e le infamie che sul suo conto si stampano sui giornali.

All'on. Omodei risponde che duogli dover confermare che il commendator Notarbartolo già sindaco di Palermo e direttore del Banco di Sicilia fu assassinato.

Dalle prime notizie risulta che fu ucciso con vari colpi di pugnale mentre era in un treno diretto a Palermo. Gli autori dell'assassinio sono ignoti.

Per parte sua il Governo non mancherà di fare le più vive raccomandazioni alle locali autorità perchè gli autori di questo delitto siano scoperti e assicurati alla giustizia.

GUERCI osserva che il rifiuto dell'inchiesta ha creato una legge di sospetto che colpisce tutti, non esclusi i ministri.

Si tratta di far la luce non sui reati, ma su atti amministrativi scorretti e biasimevoli, che sfuggono all'azione dell'autorità giudiziaria. Il paese reclama la luce, e non è rimasto persuaso delle dichiarazioni del Governo, che non trovano corrispondenza nelle smentite di nessun giornale ufficioso.

Si dichiara non sodisfatto.

COMANDINI per fatto personale, risponde alle osservazioni dell'onorevole Guerci che egli non deve rispondere nella Camera se non che di ciò che fa come deputato. Del resto accetta intera la responsabilità delle sue azioni.

Dichiara infine che accetta la smentita del presidente del Consiglio: deplora che l'ambiente sia saturo di elettricità; non aggiungerà parola che accresca gli attriti; confida che nessuno dubiterà della sincerità de' suoi sentimenti.

DI RUDINI', (Segni d'attenzione) per fatto personale, deve fare una dichiarazione.

Fra i documenti presentati ieri a giustificazione della domanda a procedere contro un deputato, esiste un interrogatorio del Tanlongo, nel quale si contengono cose, che non possono passare inosservate.

Vi è detto fra altro che il Tanlongo diede, per ragioni di pubblico servizio, talune somme a vari presidenti del Consiglio.

Per quanto riguarda la sua persona dichiara che nè direttamente nè indirettamente nulla chiese e nulla ebbe dalla Banca Romana. Ma, poichè si tratta di argomento di delicatezza estrema, prega la Camera di voler promuovere, per quel che lo riguarda, una inchiesta relativamente ai suoi rapporti colla Banca Romana.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, crede di interpretare il sentimento della Camera, dichiarando che l'on. Di Rudinì è superiore a qualsiasi sospetto. (Bene!).

Del resto non convien dare troppa importanza a ciò che un imputato dice per sua difesa. Non dubita che l'autorità giudiziaria appurerà la verità.

PRESIDENTE avverte che la mozione dell'on. Di Rudinì seguirà il corso regolare.

Gli on. Franchetti e Fani hanno presentato una proposta di legge di loro iniziativa che sarà trasmesso agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle 6.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 2. — Il *Matin* pubblica le relazioni dei periti e contro periti sull'autopsia del barone di Reinach.

Concludono tutti essere stato impossibile scoprire nell'autopsia una prova di avvelenamento.

PARIGI, 2. — Processo per l'affare del Panama (*Continuazione*). — Waldeck-Rousseau dimostra che Eiffel spinse attivamente i lavori fin che la compagnia gli ordinò di sospenderli.

Termina dicendo che i 33 milioni di guadagno attribuiti ad Eiffel sono una leggenda.

Eiffel aveva fatto speso enormi allorchè il contratto fra la compagnia e lui fu rescisso.

Il seguito dell'arringa è rinviato a domani.

Listino Oficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 febbraio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0/0 1.a grida		— —	95,37 1/2 95,35.		— —	
	—	—	RENDITA 5 0/0 2.a grida	95,40 42 1/2 45 47 1/2	95 43 1/2			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)	95,60	— —			— —	
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			59 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			93 30	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			102 25	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
1 ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			435 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —	
1 giugno 92	500	500	» Comune di Trapani 5 0/0		—			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			463 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			492 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			497 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			643 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			528 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1325 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —			450 —	
»	300	300	» » Generale		— —	315 12 3/4 11 12		— —	
1 genn. 90	500	350	» » di Roma		— —			350 —	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			25 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			300 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			300 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	448,50.		— —	
	500	150	» » » » » (nuovo)		— —			— —	
1 genn. 88	500	550	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	792		— —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1060		— —	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	250 247 246		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	85		— —	
1 » 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			120 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
1 » 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			175 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			183 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			325 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			170 —	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —	
1 » 93	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			250 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	90		— —	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			292 —	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			458 —	
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			385 —	
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » FF Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			— —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 75
	Parigi	Cheques		104 42 1/2
2 1/2	Londra	90 giorni		26 05
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 20
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 25 febbraio
Prezzi di compensazione }
Compensazione 27 »
Liquidazione 28 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ENRICO SAMBUCETTI

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1893

Rendita 5 0/0	94 75	Az. Banca Tiberina	25 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» 3 0/0	59 —	» » In. e Com. (an.)	350 —	» » Metallurgica Italiana	180 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	206 —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 50	» » » n liber.	350 —	» » Caoutchouc	38 —
Ob. città di Roma 4 0/0	430 —	» Soc. Cred. Mobil.	450 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	463 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	93 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —	» » Gas	800 —	» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	496 —	» » Acqua Marcia	1070 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer. Meridionali	640 —	» » Condot. d'ac.	300 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	530 —	» » Gen. Illumin.	275 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	390
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	183 —	» » » 4 0/0	170
» Banca Nazionale	1320 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	292 —
» » Romana	450 —	» » Molini e Magaz. Gen.	140 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —
» » Generale	314 —	» » Immobiliare	98 —		
» Banco di Roma	350 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	240 —		
		» » Mat. Later.	180 —		

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.